



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 187 del 27/12/2012**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 22 novembre 2012, n. 279

L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii. e D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia denominato "Parco eolico delle Sughere" da realizzare nel Comune di Brindisi, di potenza totale pari a 40 MW - Proponente: Acciona Rinnovabili Italia S.r.l. già Erg Cesa Eolica S.p.a, sede legale: Via Achille Campanile 73, Roma.

L'anno 2012 addì 22 del mese di novembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato regionale per la VIA (ai sensi R.R n.10/2011 approvato con DGR n. 1099 del 16.05.2011) e dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente vicario Dott. Giuseppe Pastore, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

In data 22 marzo 2007 la Erg Cesa Eolica S.p.a., con sede legale a Roma, via XX Settembre n.1, chiedeva il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della normativa vigente in materia di V.I.A. Detta istanza era acquisita al prot. n. 5688 del 10.04.2007

Con nota prot. n. 11509 del 12.07.2007 il Settore Ecologia regionale provvedeva ad una richiesta di integrazioni utili e necessarie al perfezionamento dell'istanza (supporto digitale, coordinate geografiche aerogeneratori, carta vegetazione, impatti su ecosistemi, criteri di selezione sito etc...). Contestualmente il Comune veniva informato ed invitato a provvedere agli adempimenti di propria competenza.

Con nota del 19 luglio 2007 acquisita al prot. n. 11816 del 20.07.2007, la Società istante provvedeva al deposito delle integrazioni richieste.

Le pubblicazioni effettuate sull'Albo pretorio comunale pervenivano presso l'Ufficio VIA regionale, con attestazione di esito, ovvero avvenuta affissione dal 7 giugno al 27 luglio 2007, in mancanza di reclami ed opposizioni.

Con nota acquisita al prot. n. 13500 del 5.09.2007, la Provincia di Brindisi, Servizio Ecologia, effettuava una propria richiesta di integrazioni; veniva comunicata altresì la sospensione del procedimento fino all'acquisizione della necessaria documentazione.

Con nota prot. n. 16672 del 25.10.2007, il Servizio Ecologia regionale provvedeva a sollecitare gli adempimenti, in termini di pubblicazioni a norma di legge, inerenti all'istanza di VIA presentata, informando Comune e Provincia di Brindisi.

Con nota del 9 novembre 2007, acquisita al prot. n. 277 del 09.01.2008, la Erg Cesa Eolica Spa trasmetteva parere favorevole del Comune di Brindisi (Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio) ed

attestazione di avvenuta pubblicazione degli avvisi pubblici relativi al procedimento di VIA intrapreso.

Con nota prot. n. 1809 del 31.01.2008 il Servizio Ecologia scriveva a tutti gli enti e a terzi coinvolti nella valutazione ambientale di parchi eolici nel territorio brindisino, effettuando una ricognizione generale e rappresentando le proprie difficoltà a dar corso ai procedimenti in mancanza di tutti i pareri, e, con particolare riferimento al procedimento di ERG Cesa Eolica, non avendo ancora acquisito tutte le pubblicazioni di rito ed il parere comunale.

La ERG Cesa Eolica, con nota acquisita al prot. n. 4807 del 17.03.2008, dichiarava di aver già trasmesso la documentazione utile ai fini dell'avvio della fase istruttoria.

Con nota acquisita al prot. n. 7323 del 20.05.2008, la Acciona Eolica Cesa Italia Srl comunicava al Servizio Ecologia regionale che la Erg Cesa Eolica S.p.a. aveva trasferito parte del suo complesso aziendale alla stessa Acciona ECI, in particolare con riguardo al progetto di cui trattasi. Si dava altresì informazione del fatto che la controllata Acciona Rinnovabili Italia S.r.l. avrebbe proseguito, da quel momento in poi, lo sviluppo del progetto medesimo. Contestualmente era indicata la nuova sede legale in Via XX Settembre n.1, a Roma ed allegato atto notarile e certificato di iscrizione nella Sezione ordinaria della Camera di Commercio di Roma.

Con nota acquisita al prot. n. 17742 del 17.12.2008, il Servizio Ecologia scrivente riceveva attestazione di un accordo societario tra Acciona Rinnovabili Italia S.r.l. e Gamesa Energia Italia Spa teso ad eliminare le sovrapposizioni tra i rispettivi progetti di parchi eolici, con contestuale rinuncia a quattro aerogeneratori (13, 16, 19 e 20) da parte di Acciona. In allegato era riportata la planimetria aggiornata.

Con nota acquisita al prot. n. 7323 del 20.05.2008, la Acciona Rinnovabili Italia S.r.l. trasmetteva copia della convenzione stipulata con il Comune di Brindisi, nel rispetto delle DGR 35/2007 e 1462/2008 allora vigenti.

Con nota acquisita al prot. n. 647 del 21.01.2010, la R.E. Wind S.r.l. proponente di un impianto eolico nei comuni di Brindisi, Cellino San Marco e San Donaci, informava lo scrivente Servizio, nonché le due società Acciona ECI e Gamesa El S.p.a. del mancato coinvolgimento nei propri riguardi nell'accordo stipulato tra le due società, atteso che la problematica di sovrapposizione degli aerogeneratori li avrebbe accomunati. Pertanto chiedeva di "non adottare provvedimenti in merito all'autorizzazione dei tre impianti (compreso il proprio, ndr) prima di un nuovo eventuale accordo a tre".

Analoga comunicazione veniva acquisita al prot. n. 6153 del 30.04.2010, a firma congiunta di R.E.Wind S.r.l. ed European Energy A/S di Lynby (Danimarca), nelle vesti di unico proponente dello stesso impianto eolico nei comuni di Brindisi, Cellino San Marco e San Donaci.

Con nota prot. n. 8996 del 26/09/2011 lo scrivente Ufficio sollecitava tutti gli enti interessati e competenti in materia ambientale ad esprimersi sul progetto di che trattasi e a trasferire i relativi pareri all'autorità ambientale competente all'espressione del giudizio di VIA, ai sensi dell'art.25, c.3 e art.26, c. 4. Tra essi: Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, Autorità di Bacino, Provincia di Brindisi, Servizio regionale di Assetto del Territorio, etc.

Con nota acquisita al prot. n. 9542 del 17.10.2011 la Acciona Rinnovabili Italia S.r.l. comunicava il trasferimento della propria sede legale a quella a tutt'oggi definita.

Con nota acquisita al prot. n.10436 del 17.11.2011 l'Autorità di Bacino della Puglia effettuava delle richieste integrative in merito alla documentazione progettuale ed analogamente faceva la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, con nota acquisita invece al prot. n. 10651 del 24.11.2011.

Seguiva pertanto nota di questo Ufficio regionale, prot. n. 10976 del 5.12.2011, per invitare la Società proponente a provvedere ad evadere le richieste effettuate dagli enti terzi.

Acciona provvedeva dunque con due distinte trasmissioni, acquisite rispettivamente ai prott. nn. 11460 e 11461 del 21.12.2011, con le quali l'Ufficio era informato per conoscenza, ad adempiere a quanto richiesto con note precedenti. Analoghe trasmissioni venivano indirizzate a Provincia di Brindisi- Servizio Ecologia e Comune (prot. n. 230 e 231 del 9.01.2012).

In data 10.01.2012 il Comitato regionale per la VIA si riuniva per esprimere il giudizio di compatibilità

ambientale dell'intervento e rilasciava parere di natura sospensiva, avendo rilevato la necessità di richiedere opportune integrazioni documentali di merito, con specifico riferimento a:

1. la rappresentazione dell'impianto nel quadro dei vincoli PUTT vigenti nella pianificazione comunale (adeguamento al PUTT regionale);
2. rappresentazione degli impatti cumulativi alla luce delle trasformazioni occorse in ragione della diffusa presenza di altri impianti FER sopra soglia e sotto soglia;
3. inquadramento dell'intervento rispetto alla Carta Idrogeomorfologica dell'AdB- Puglia.

La conseguente richiesta veniva formalizzata dall'Ufficio VIA e inoltrata alla Società con nota al prot. n. 313 del 12.01.2012.

La Provincia di Brindisi, Servizio Ecologia ed Ambiente, rilevata l'assenza dell'analisi degli impatti cumulativi ed altre lacune, nonché l'evidenza di determinati impatti attesi, esprimeva parere non favorevole rispetto alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto, acquisto con nota prot. n. 985 del 30.01.2012.

L'Autorità di Bacino della Puglia, con nota acquisita al prot. n. 1667 del 24.02.2012, sulla scorta della documentazione sottoposta al proprio esame, rilevate talune interferenze con il reticolo idrografico ed altre circostanze, esprimeva la necessità di acquisire opportune integrazioni progettuali, in assenza delle quali, "il parere è da intendersi negativo".

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, pur rilevando "che l'area d'intervento non risulta sottoposta a disposizioni di vincolo di propria competenza", affermava con nota acquisita al prot. n. 1747 del 27.02.2012, che vi era evidenza di una serie di criticità ambientali, tra cui l'assenza di studi sui rapporti morfologici tra l'opera ed il sito e la presenza di aree naturali.

Il Comune di Brindisi, Sezione della Valutazione ed Autorizzazione Paesaggistica, scriveva- con nota acquisita al prot. n. 1728 del 27.02.2012- alla Società proponente, informandola della possibilità di inquadrare l'intervento sugli stralci cartografici con base vincolistica aggiornata.

La Società scriveva al Servizio Ecologia regionale, con nota acquisita al prot. n. 1968 del 02.03.2012, informandolo di aver provveduto alle varie trasmissioni progettuali e di aver acquisito i pareri di competenza.

Successivamente scriveva chiedendo allo scrivente Ufficio un incontro, per "concordare linee guida utili a rispondere" alla richiesta di integrazioni formulata dal Comitato VIA regionale, con nota acquisita al prot. n. 2236 del 13.03.2012.

Attraverso un successivo scambio di comunicazioni tra Servizio Ecologia, Servizio Energia regionali ed Innova Puglia S.p.a, quest'ultima responsabile dell'implementazione dati sul Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia, intercorso tra il 14 e il 22.03.2012, la Società proponente veniva messa nelle condizioni di evadere la richiesta di integrazioni formulata in data 12.01.2012.

La Società trasmetteva al Servizio Ecologia l'insieme delle integrazioni necessarie richieste in data 16 maggio 2012, con nota acquisita al prot. n. 4106 del 21.5.2012.

Il 17 luglio 2012 il Comitato Reg.le per la VIA si riuniva per l'espressione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Reg. Reg. n. 10 del 17 maggio 2011. Esaminata la documentazione amministrativa e progettuale depositata, visti gli atti di ufficio, ritenute altresì inammissibili le integrazioni documentali pervenute per difetti di forma, esprimeva parere sfavorevole all'intervento, agli esiti dell'istruttoria attestata sulla restante documentazione.

Con nota prot. n. 6837 del 30.08.2012 veniva trasmesso alla Società il preavviso di parere negativo, fissando in 10 giorni naturali e consecutivi, dalla data di trasmissione, la scadenza per la produzione di eventuali osservazioni da opporre al diniego.

Con nota del 20.09.2012, acquisita al prot. n. 7749 del 24.09.2012, la Società Acciona Rinnovabili Italia produceva osservazioni ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90, eccependo nel merito della inammissibilità delle integrazioni prodotte, come da verbale del Comitato del 17/7/2012, riallegando in triplice copia i

documenti già trasmessi con firme e timbri regolari. Nel contempo invitava l'Amministrazione regionale a non adottare il provvedimento negativo di VIA, a rinnovare l'istruttoria attraverso l'esame della documentazione integrativa allegata, già trasmessa ed in questa occasione perfezionata, e di "assegnare alla Società un termine congruo per la presentazione dell'ulteriore documentazione integrativa richiesta nella proposta di parere del Comitato Regionale per la VIA". Il Comitato VIA, come evidente dall'allegato verbale della seduta 17.7.2012, non aveva tuttavia esplicitato alcuna richiesta di ulteriori integrazioni.

Con nota acquisita al prot. n. 8301 del 16.10.2012, la Società Acciona Rinnovabili Italia, facendo seguito ad un incontro avvenuto presso questo Ufficio in data 28.09.2012 in cui i rappresentanti della Società avevano esposto i contenuti della lettera presentata il 20.09, chiedeva di ottenere un'audizione presso il Comitato Regionale per la VIA al fine di meglio rappresentare le motivazioni alla base delle osservazioni; chiedeva altresì di assegnarle un termine pari ad almeno "otto mesi" al fine di presentare l'ulteriore documentazione utile "ad integrare quanto risulta ancora carente nella proposta di parere del Comitato Regionale per la VIA"

Il 6 novembre 2012 il Comitato Reg.le per la VIA si riuniva per l'espressione del parere di competenza e, prendendo in esame tutta la documentazione tecnica ed amministrativa agli atti, tra cui le integrazioni prodotte a corredo della nota del 30.09.12, perfezionate rispetto alla precedente trasmissione, a valere come controdeduzioni al precedente diniego di VIA espresso, confermava parere sfavorevole all'intervento, producendo istruttoria, come da verbale allegato.

TUTTO CIO' PREMESSO,

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la VIA ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 17.07.2012, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del preavviso di parere negativo ai sensi dell'art.10bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., la Società proponente ha presentato le proprie osservazioni con nota acquisita al prot. n. 7749 del 24.09.2012;

ACQUISITO infine il parere definitivo reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 6.11.2012, che, anch'esso allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 26 c.1 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 c. 1 della L.R N.11/2001 e ss.mm.ii.;

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20.05.2011;

VISTE le determinazioni n. 27 del 03.07.2012 e n. 29 del 05.07.2012 con cui il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha attribuito le funzioni vicarie di dirigente ad interim dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche V.I.A. e V.A.S. al dott. Giuseppe Pastore;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

di esprimere, in conformità ai pareri del Comitato regionale per la VIA resi nelle sedute del 17.07.2012 e del 6.11.2012 allegati al presente atto quale parte integrante, parere negativo di compatibilità ambientale per l'impianto di produzione di energia denominato "Parco eolico delle Sughere" da realizzare nel Comune di Brindisi, di potenza totale pari a 40 MW - Proponente: Acciona Rinnovabili Italia S.r.l. già Erg Cesa Eolica S.p.a, sede legale: Via Achille Campanile 73, Roma

di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Reti ed Infrastrutture Energetiche, al Servizio Assetto del territorio, al

Comune di Brindisi, alla Provincia di Brindisi e all'Autorità di Bacino della Puglia e alla Direzione Regione per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;

di far pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia

Ing. Antonello Antonicelli

Il Dirigente vicario dell'Ufficio

Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS

Dott. Giuseppe Pastore

---